



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE

R.G. XXXX/XXXX

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del XX XXXXXXXX XXXX, svoltasi in presenza;

preso atto della mancata definizione in via bonaria della vertenza e valutata l'opportunità, in virtù della espressa richiesta in tal senso delle parti e alla luce della natura del giudizio e delle questioni ancora oggetto di contrapposizione, di formulare proposta *ex art. 185 bis c.p.c.* (non ritenendosi ciò precluso dalla fase in cui attualmente pende, considerando, per un verso, la fisiologica revocabilità, *ex art. 177 c.p.c.* e anche implicita, della statuizione di rinvio per gli adempimenti *ex art. 189 c.p.c.* e, per altro verso, la condivisibilità degli arresti giurisprudenziali che hanno escluso il carattere "temporalmente condizionato" del potere conciliativo qui sollecitato dalle parti – cfr. Trib. Fermo, 21 novembre 2013), suscettibile di evitare integralmente alle parti in lite tutti gli aggravii [tempi, costi e alea] legati al prosieguo dell'odierno procedimento anche per ulteriori gradi di giudizio (v. ancora Trib. Fermo 2013, cit.);

osservato, in particolare, che l'odierno procedimento *ex art. 703, IV comma, c.p.c.* (vertente intorno al dedotto spoglio, per il tramite di cancello e recinzione realizzati dal resistente a seguito di S.C.I.A. presentata l'XX.XX.XXXX, di un diritto di passaggio carrabile asseritamente esercitato dalla ricorrente sulla strada vicinale "**UTOPIA**" sita in agro di **SATURNO**): (1) per un verso, presenta evidenti profili di aleatorietà, tali da non renderne prevedibile l'esito decisionale all'esito di questo grado e di eventuali gradi successivi [considerando, a tal riguardo, le antitetiche statuizioni già assunte nella fase sommaria dal giudice di prime cure (cfr. provvedimento di accoglimento della domanda di reintegrazione del XX.XX.XXXX) e poi dal Collegio in fase di reclamo (cfr. provvedimento di riforma e rigetto della predetta domanda del XX.XX.XXXX), con diversità di determinazioni peraltro scaturenti, in definitiva, esclusivamente da una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dai medesimi testi informatori – *i.e.* **TIZIO** e **CAIO** – in ordine alla prova o meno di un possesso attuale in capo alla ricorrente (e dunque a *quaestio iuris* tipicamente di merito, non

vincolata e suscettibile di apprezzamenti, parimenti legittimi e argomentati, anche se *inter se distantibus*), avendo invece il Tribunale, pur nella diversa composizione, ritenuto parimenti non accoglibili le eccezioni preliminari, né dirimenti le dichiarazioni rese dagli altri informatori];

(2) per altro verso, risulta già pendente, ancora in primo grado, da un significativo lasso temporale (7 anni), nel corso del quale sono evidentemente mutate le condizioni dei luoghi originarie, nonché scemate le peculiari esigenze di urgenza che avevano imposto il ricorso alla tutela interdittale *ex art. 703 c.p.c.* [risultando altresì intervenuta, nelle more, l'apertura del cancello oggetto di causa (cfr. il procedimento *ex art. 669 duodecies c.p.c.* iscritto al n. XXXX-Y/XXXX R.G. e, in particolare, accordo di cui al verbale del XX.XX.XXXX e presa d'atto della sua attuazione all'udienza del XX.XX.XXXX, con consequenziale declaratoria di c.m.c. nel provvedimento depositato il XX.XX.XXXX), nonché la vendita, da parte della ricorrente, di almeno parte del fondo per il cui accesso ha attivato l'odierna vertenza (giusto atto notarile del X.XX.XXXX per Notaio dott. **CALPURNIO**)], risultando eventuali episodi, successivi a quello oggetto di causa, qui in ogni caso non delibabili e idonei a essere definiti fra le parti anche in sede stragiudiziale, onde evitare il protrarsi del complessivo contenzioso fra le stesse;

rilevato che, alla luce del complesso di tali considerazioni e ferma ogni valutazione strettamente afferente al merito della vicenda [evidentemente preclusa in questa sede], ricorrono i presupposti per esercitare il potere officioso del Tribunale di formulare alle parti una proposta conciliativa della lite ai sensi dell'art. 185 *bis* c.p.c. nei termini di cui all'odierno dispositivo, ferma la permanente facoltà di definire *aliunde* la controversia, nei termini dalle stesse ritenuti più congrui e nell'esercizio della loro incomprimibile autonomia;

considerato il gravoso carico del ruolo;

P.Q.M.

- FORMULA alle parti la seguente proposta *ex art. 185 bis c.p.c.*: “*abbandono del giudizio e compensazione delle spese di lite relative all'odierno procedimento, ferma ogni statuizione invece già assunta nei provvedimenti intervenuti nel corso del giudizio (€ 2.000,00 in favore del difensore della ricorrente – antistatario - all'esito della prima fase del procedimento sommario, € 400,00 in favore del medesimo difensore della ricorrente – antistatario – all'esito del proc. n. YYYY-X/YYYY R.G., € 2.400,00 in favore del difensore del resistente – antistatario – all'esito del reclamo iscritto al n. ZZZZ/ZZZZ)*”;

- CONSENTE alle parti di esprimere la propria adesione alla predetta proposta *ex art. 185 bis* c.p.c. ovvero comunque definire bonariamente la controversia nei termini dalle stesse ritenuti più congrui, fino alla prossima udienza, con riserva di valutazione ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c.;

- RINVIA, per la verifica e l'emissione di tutti i provvedimenti consequenziali, all'udienza dell'XX.XX.XXXX, ore XX:XX.

Si comunichi.

Potenza, XX/XXXXXXXXXXXX/XXXX.

Il Giudice

WWWWWWWWW